



COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE
Provincia di Piacenza

COPIA

DELIBERAZIONE N.41

Adunanza del **16-06-2022**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: *Convenzione tra il Comune di Pianello Val Tidone e l'Associazione Archeologica Pandora ODV per la gestione del civico museo archeologico della Val Tidone sito in Piazza Umberto I°*

L'anno **duemilaventidue** addì **sedici** del mese di **giugno** alle ore **12:30** in videoconferenza come da Decreto Sindacale n. 2 del 20/03/2020 previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti nel predetto Decreto, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

		Presenti / Assenti
1. FORNASARI GIANPAOLO	Sindaco	Presente
2. CASTELLINI SIMONE	ASSESSORE	Presente
3. PILLA DANIELA	ASSESSORE	Presente

Totale presenti 3 Totale assenti 0

Partecipa il Segretario del Comune DOTT.SSA CASSI LAURA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il DOTT. FORNASARI GIANPAOLO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco

Comunica che la presente seduta di Giunta Comunale avviene in videoconferenza, così come stabilito dal Decreto Sindacale n. 2 del 20/03/2020 e, dà atto che i componenti della Giunta e il Segretario Comunale sono presenti in videoconferenza. Il Segretario comunale dalla sede municipale mentre il Sindaco e gli Assessori, ognuno da luogo privato. Dà atto che il sistema utilizzato per la videoconferenza è quello fornito da Lepida S.p.a la quale gestisce anche la registrazione della seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata:

- la propria precedente deliberazione n° 61 del 28/9/2019 ad oggetto: "Convenzione per l'esercizio coordinato ed integrato delle attività di tutela fruizione e promozione delle testimonianze archeologiche del territorio di Pianello V.T. e del Museo Civico Archeologico della Valtidone. Analisi ed approvazione";

Vista:

- la pec trasmessa dall'Associazione Pandora in data 23/05/2022 assunta al protocollo dell'Ente in data 24/05/2022 al n° 3463 ad oggetto "Convenzione Comune-Museo";

Visto:

- che è obiettivo comune dell'Associazione Archeologica Pandora e del Comune di Pianello Val Tidone cooperare per la tutela e la valorizzazione dei beni archeologici presenti nel territorio del Comune, in uno spirito di reciproca collaborazione;

Considerato:

- che è intenzione delle parti addivenire alla stipula di una nuova convenzione per la tutela e la valorizzazione delle testimonianze archeologiche del territorio di Pianello Val Tidone;

Visto:

- lo schema di convenzione composto da n. 19 articoli, allegato alla presente deliberazione che fissa gli obblighi dell'Associazione Archeologica Pandora e del Comune di Pianello Val Tidone per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto meritevole di approvazione;

Richiamato:

- in particolare l'articolo 10 - **Rimborsi effettuati dal Comune:** *Il Comune di Pianello V.T. rimborsa le spese sostenute dall'Associazione indicate nel rendiconto, comprese le spese sostenute per la formazione ed il reperimento di eventuali DPI connessi all'attività da svolgere, fino ad un importo massimo di € 400,00 (quattrocento euro) mensili, a partire dal mese di maggio 2022. In tale importo sono ricompresi anche i rimborsi sostenuti per la quota parte della copertura assicurativa ed il rimborso delle spese sostenute per la messa a disposizione dei volontari di cui all'articolo precedente. Il comune può liquidare, su richiesta dell'associazione, ad inizio anno il 70% dell'importo massimo rimborsabile, mentre la restante parte viene liquidata a seguito della presentazione del rendiconto nei limiti delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione. Se le spese documentate risultano inferiori a quanto anticipato dall'Amministrazione, l'Associazione è tenuta alla restituzione della relativa quota non spesa.*

Visti

- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;

Richiamato

- il decreto del Sindaco n. 5/2020;

Visto

- gli allegati pareri favorevoli dei responsabili del servizio interessati ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare lo schema di convenzione ad oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE E L'ASSOCIAZIONE ARCHEOLOGICA PANDORA - ODV PER LA GESTIONE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO DELLA VAL TIDONE SITO IN PIAZZA UMBERTO I - ART.56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE tra l'Associazione Archeologica Pandora ed il Comune di Pianello val Tidone, schema che si compone di n° 19 articoli e che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto che il Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza rappresenterà l'Ente nella stipula di detta convenzione;

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevata:

- la necessità di dare immediata autorizzazione al provvedimento sopra disposto ;

Visto:

- l'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Con separata unanime votazione;



COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE
Provincia di Piacenza

OGGETTO: Convenzione tra il Comune di Pianello Val Tidone e l'Associazione Archeologica Pandora ODV per la gestione del civico museo archeologico della Val Tidone sito in Piazza Umberto I°

Parere del Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 49 co.1° del D.Lgs.18.08.2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere Favorevole

PIANELLO V.T., 16-06-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Francesco Cagni

Parere del Responsabile di Ragioneria

Ai sensi dell'art. 49 co.1° del D.Lgs.18.08.2000 n. 267 in ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere Favorevole

PIANELLO V.T., 16-06-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
F.to DOTT.SSA Tiziana Perina

approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to **DOTT. GIANPAOLO FORNASARI**

Il Segretario Comunale
F.to **DOTT.SSA LAURA CASSI**

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La suesesa deliberazione ai sensi dell'art. 124, comma 1, T.U.E.L. n.267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo On Line per quindici giorni consecutivi.

- o Comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 T.U.E.L. n. 267/00
- o Comunicazione al Prefetto ai sensi dell'art. 135, comma 2, T.U.E.L. n. 267/00

Pianello Val Tidone, 30-06-2022

Il Segretario Comunale
F.to **DOTT.SSA LAURA CASSI**

Copia conforme all'originale composta da n°.....fogli, in carta libera per uso amministrativo.

Pianello Val Tidone li,

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA LAURA CASSI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione :

E' divenuta esecutiva il 16-06-2022
eseguibile;

perché dichiarata immediatamente

Pianello Val Tidone, 17-06-2022

Il Segretario Comunale
F.to **DOTT.SSA LAURA CASSI**

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PIANELLO V.T. E L'ASSOCIAZIONE ARCHEOLOGICA PANDORA - ODV PER LA GESTIONE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO DELLA VALTIDONE SITO IN PIAZZA UMBERTO I° - ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

L'anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di luglio presso la sede del Comune di Pianello V.T., Largo Dal Verme 46, - C.F. 0056272 e P.IVA 00229520333, con la presente scrittura privata avente per le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 Codice Civile, tra il Comune di Pianello V.T., che in seguito sarà chiamato Comune, rappresentato dal Geom. Cagni Francesco, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva Vigilanza, che interviene nel presente atto non in proprio ma in rappresentanza del Comune predetto, ai sensi del decreto Sindacale n. 5 del 31/03/2020 e, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 05/10/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;

E

L'Associazione Archeologica Pandora - ODV, che in seguito sarà chiamata "Associazione" (C.F. 91027320331), con sede legale in Pianello V.T., Piazza Umberto I°, iscritta al Registro Regionale del Volontariato (iscrizione n. 870 del 3/10/1994 e con iscrizione in corso al RUNTS), rappresentata dal Col. Barbieri Giovanni nato a Caserta (CE) il 11/09/1946, residente a Piacenza, Via Nasalli Rocca 43, che interviene nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante/Presidente dell'Associazione stessa.

PREMESSO CHE:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (art. 2 del d.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (art. 17 del d.lgs. 117/2017);

- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

RICHIAMATI:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
- il D.Lgs. 42 del 22.1.2004 e s.m.i. contenente il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d'ora in poi Codice), e in particolare gli " - artt. 6, 7 e 112,

CONSIDERATO che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono "l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);
- il possesso di requisiti di moralità professionale; il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari". (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);
- i locali sotterranei della Rocca Municipale sono adibiti a far data dal 24/01/1995 a sede del Civico Museo Archeologico della Val Tidone che ha per finalità quella di raccogliere, conservare e rendere di pubblica disponibilità reperti di carattere storico e archeologico ritrovati nel territorio di Pianello V.T. e della valle;
- detto Museo è stato costituito formalmente con delibera di C.C. n. 21 del 24/01/1995;
- con delibera di C.C. n. 7 del 15/02/99 si è approvato un regolamento per il funzionamento del Civico Museo Archeologico della Val Tidone, regolamento di seguito modificato con delibera di C.C. n. 21 del 03/05/99;
- nel regolamento di cui sopra l'amministrazione comunale si riservava la possibilità di affidare a gruppi di volontariato operanti nel settore della conservazione dei beni archeologici e riconosciuti dalla Soprintendenza Archeologica la gestione della struttura museale previa stipula di apposita convenzione;
- l'Amministrazione Comunale non potendo gestire in economia la struttura museale

permanente decideva di ricorrere ad una gestione esterna ed individuava nel Gruppo Archeologico di volontariato "Pandora" (ora Associazione Archeologica Pandora – ODV) (essendo detto gruppo l'unica associazione di tal tipo operante nel territorio, riconosciuta dalla Soprintendenza dell'Emilia Romagna) la struttura associativa cui affidare la gestione della struttura museale permanente giusta convenzione sottoscritta in data 27/02/2014;

- al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio archeologico venuto alla luce nel territorio di Pianello Val Tidone e della intera valle garantendo la conservazione corretta dello stesso, è stata rinnovata di recente con il Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza apposita convenzione, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 61 del 28/09/2019, esecutiva ai sensi di legge;
- la convenzione succitata si pone senza soluzione di continuità con la precedente con cui si è dato avvio alla collaborazione tra la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna e il Comune di Pianello Val Tidone;
- la convenzione di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 61 del 28/09/2019, avente una durata di 10 anni dalla data di sottoscrizione, individua all'art. 4 gli impegni posti a carico del Comune e della Soprintendenza;
- l'Associazione è iscritta al Registro Regionale del Volontariato dell'Emilia-Romagna (iscrizione n. 870 del 3/10/1994) ed è in corso l'iscrizione al RUNTS;

Tutto ciò premesso, con le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue: ¹¹_{SEP}

Articolo 1 - Richiami e premesse

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

Articolo 2 - Oggetto

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione per la gestione del Museo Archeologico della Valtidone sito in Pianello V.T. Piazza Umberto I°.

Articolo 3 - Attività da svolgere da parte dell'Associazione

Le attività relative alla gestione del Museo Archeologico sono le seguenti:

- "apertura e chiusura delle sale e degli spazi";
- "custodia, sorveglianza e controllo degli accessi";
- "biglietteria, prenotazione";
- "reception, accoglienza e informazioni al pubblico";
- "bookshop";
- "visite guidate";
- "attività didattiche";
- "attività di conservazione, cura, valorizzazione e promozione del museo";
- "gestione del servizio di pulizie all'interno del Museo".

Per tutti i rapporti con altre Amministrazioni Locali, altri Enti, Società, Organizzazioni, ecc. inerenti

la gestione del Museo Archeologico della Valtidone è titolare il Comune di Pianello V.T. che deve essere sempre interpellato.

Articolo 4 - Caratteristiche dei servizi

1. Il servizio di “apertura e chiusura delle sale e degli spazi” consiste nella regolare e costante apertura e chiusura dei locali, degli spazi e delle sale del Museo negli orari prestabiliti, con particolare attenzione all’inserimento e al disinserimento del sistema di allarme, ai fini di un puntuale rispetto degli orari di apertura al pubblico.

APERTURA AL PUBBLICO

Il Museo Archeologico della Valtidone osserva la seguente apertura al pubblico:

1 Ottobre - 28 Febbraio

Domenica orario 10,00 - 13,00 (ultimo ingresso ore 12,30);

1 Marzo - 30 Settembre

Domenica orario 10,00 - 12,30 (ultimo ingresso ore 12,00) e 15,00 - 18,00 (ultimo ingresso ore 17.30);

Un ampliamento dell’orario sarà possibile in relazione al numero dei volontari. Di tale ampliamento dovrà essere data comunicazione al Comune.

E’ sempre possibile accedere al Museo su prenotazione e previo accordo con i gestori per gruppi o scolaresche.

Potranno, inoltre, essere previste aperture straordinarie in occasione di eventi culturali.

Il Museo resta chiuso nelle giornate del 25 e 26 dicembre, 1 gennaio, Pasqua, 15 agosto.

L’Associazione si impegna a comunicare all’amministrazione comunale, con congruo anticipo, eventuali modifiche che si dovessero apportare all’orario di apertura al pubblico.

2. Il servizio di “custodia, sorveglianza e controllo degli accessi” consiste nella presenza costante, durante gli orari di apertura, di personale nei luoghi accessibili ai visitatori adeguato a garantire il diretto controllo visivo dei locali e degli spazi per la salvaguardia delle attrezzature e dei beni culturali.
3. Per l’accesso al Museo è previsto il pagamento di un biglietto di ingresso. La gestione del servizio di “biglietteria, prenotazione” prevede lo svolgimento di tutte le mansioni necessarie a garantire un regolare ed agevole accesso al museo.
I biglietti possono essere unici, cumulativi, integrati con altri musei e/o servizi e in ogni altra forma utile all’incremento del flusso di visitatori.

Il servizio prevede:

- a) vendita, distribuzione dei biglietti e controllo dei medesimi per l’accesso al museo con l’applicazione delle seguenti tariffe e tipologie (tariffe anno 2022):

Biglietto ingresso Intero	€ 5,00
Biglietto ingresso Ridotto	
A. visitatori di età compresa tra 7 e 14 anni o con più di 65 anni; visitatori residenti a Pianello VT.	€ 2,00

B. studenti universitari muniti di tesserino universitario in corso di validità; soci Touring Club, FAI, Italia Nostra, Associazione Piacenza Musei, Associazione Nazionale Archeologi, ICOM, BCC.	€ 4,00
Attività didattica istituzionale:	
Scolaresche (max gruppi 25 alunni) con insegnanti (max 2 insegnanti):	Ingresso + visita guidata € 50,00
Laboratori	A pagamento con tariffe concordate, salvo dove diversamente indicato
Visita guidata (durata circa 1h) Ad orari di partenza indicati.	oltre al biglietto d'ingresso (salvo quando diversamente indicato): € 2,00 a partecipante € 20,00 per gruppi di almeno 15 persone
Abbonamento annuale = Iscrizione annuale all'Associazione Archeologica Pandora	€ 15,00
Ingresso gratuito bambini con meno di 6 anni; disabili e accompagnatori (max 2 pax); soci dell'Associazione Archeologica Pandora – ODV dietro presentazione della tessera in corso di validità; In occasione di eventi culturali, sociali e di promozione del territorio: <ul style="list-style-type: none"> - eventi patrocinati dal Comune, espressamente indicati; - Notte dei Musei; - Giornate Europee del Patrimonio; - Famiglie al Museo; - Giornata dei Piccoli Musei; - Altri eventi dove espressamente indicato. 	
Sconti <ul style="list-style-type: none"> - Sconto famiglia: biglietto ridotto B. per entrambi i genitori e gratuito per tutti i figli minori di 14 anni - sconto del 20% sul biglietto intero per i possessori della Card "I Tesori Archeologici di Piacenza e delle sue Valli"; - sconto grazie a convenzioni concordate. 	

b. Gli operatori dell'associazione devono inoltre occuparsi dell'accoglienza e dell'orientamento dei visitatori fornendo indicazioni in merito alla collezione museale.

c. L'associazione svolge l'attività di custodia e di sorveglianza delle collezioni del Museo.

- d. Per esigenze di riconoscibilità e trasparenza, i volontari presenti nel Museo saranno dotati di appositi cartellini di riconoscimento.
- e. Presso la biglietteria e all'ingresso del museo dovranno essere collocati, in modo visibile, i prezzi dei biglietti, i periodi e gli orari di apertura;
- f. Il Comune si riserva la facoltà di modificare o integrare annualmente le tipologie di biglietto d'ingresso, nonché di aggiornare le tariffe.

Gli importi relativi alla vendita di tali tipologie di biglietto saranno interamente incamerati dall'Associazione, che li utilizzerà per la gestione del Museo e dei progetti Museali.

4. Il servizio di "bookshop" prevede lo svolgimento, a cura e spese dell'Associazione, delle seguenti attività:
 - a) gestione del bookshop presente all'interno del museo consistente nell'esposizione e vendita di libri, video, materiali informativi ed altri prodotti editoriali, gadget ed oggettistica prioritariamente inerenti il Museo Archeologico e i relativi beni culturali, la cultura, la storia, il turismo, l'arte, la natura e l'ambiente di Pianello V.T. e del territorio circostante;
 - b) progettazione e realizzazione di prodotti editoriali e di oggettistica relative alle materie di cui sopra.

I proventi derivanti dall'attività di bookshop saranno ad esclusivo beneficio dell'Associazione. L'Associazione è tenuta al rispetto, con spese e oneri a proprio carico, di ogni adempimento e prescrizione previsti dalle normative vigenti, a cominciare da quelle in materia fiscale.

5. I servizi di pulizia dei locali all'interno del Museo sono a carico dell'Associazione che può affidarli anche a Ditta esterna di provata professionalità.

ATTIVITA' DIDATTICO-EDUCATIVE E DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE

L'Associazione elabora annualmente una programmazione in merito alle attività didattico - educative che intende realizzare, condividendone gli intenti con il Comune.^[1] L'Associazione si impegna alla progettazione e realizzazione di percorsi e laboratori didattici in museo, dedicati alle scolaresche di ogni ordine e grado (una classe per volta) o alla libera utenza (max 25 partecipanti) e non dovranno pregiudicare la conservazione dei beni museali esposti. Fermo restando il rispetto delle normative vigenti in materia, l'Associazione, per le attività suindicate, si riserva la possibilità di avvalersi di ditte esterne di comprovata esperienza. Sarà cura dell'Associazione dare tempestiva comunicazione al Comune del nominativo individuato e del relativo importo di spesa.

ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE IN UN'OTTICA DI VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITÀ CULTURALE LOCALE E DEL PATRIMONIO MUSEALE

La connotazione assunta dal Museo nel corso degli anni, si è rivelata sempre più polivalente, dedicando, nel tempo, un importante spazio della progettualità ad attività di socializzazione che hanno dimostrato di andare incontro a bisogni ed esigenze di carattere sociale e culturale dei cittadini del

territorio, anche con un servizio di "visite guidate" che consiste nel progettare e realizzare visite guidate al museo, per singoli o in gruppo, avendo cura di fornire al visitatore una descrizione storico-artistica approfondita e dettagliata dei beni culturali esposti, tutti provenienti dal territorio. L'Associazione dovrà progettare e realizzare almeno n. 4 (quattro) iniziative da promuovere nell'ambito degli eventi di interesse storico, artistico e culturale legati al territorio. Anche al fine di sostenere le attività oggetto della convenzione l'associazione può valutare di realizzare altri ulteriori eventi di socializzazione, previo accordo con il Comune.

Articolo 5 - Finalità

L'Amministrazione Comunale con la presente convenzione intende:

- svolgere un'attività di supporto alla gestione del Museo Archeologico;
- salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico-culturale del territorio comunale e della vallata, anche con il coinvolgimento delle altre amministrazioni comunali;
- migliorare la gestione delle attività del Museo per valorizzare al meglio la dotazione e contenuti relativi alla storia locale;
- incrementare la propria offerta culturale in particolare verso le scuole e i gruppi di visitatori nella stagione turistica.
- promuovere la formazione e la ricerca nell'ambito dell'archeologia, della storia e della cultura locali

Articolo 6 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata triennale decorrente dalla data di sottoscrizione salvo disdetta, anche unilaterale, e potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di quattro anni mediante sottoscrizione di apposita nuova convenzione. Il Comune potrà risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Associazione di quanto previsto nei precedenti articoli e a quanto indicato ai successivi artt. 8 e 9. Qualora l'Associazione, invece, intenda recedere dalla presente convenzione deve darne preavviso per iscritto con un anticipo di almeno 180 giorni.

Articolo 7 - Continuità nell'erogazione del servizio

L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. L'Associazione garantisce una efficace collaborazione con il Servizio culturale per tutte le attività relative alla gestione del Museo e con l'Ufficio Tecnico comunale per le attività relative ai piccoli interventi di manutenzione ordinaria del Museo Archeologico e del Magazzino Reperti sito nei locali messi a disposizione nella Scuola Elementare e per le attività di pulizia e manutenzione dell'area esterna al fabbricato. È previsto pertanto l'incontro tra l'Associazione e l'Amministrazione Comunale, che è rappresentata sia dal referente del Servizio Culturale, sia dal referente dell'Area Tecnica, per l'informazione reciproca ogni qualvolta ne sia valutata la opportunità e comunque almeno una volta all'anno.

Articolo 8 - Controlli

Il Comune, a mezzo del personale del Servizio culturale, in collaborazione con l'Area Tecnica, quest'ultima con riferimento alle piccole manutenzioni ordinarie del fabbricato e alla pulizia e manutenzione dell'area esterna al fabbricato, verifica e coordina periodicamente l'attività resa dall'Associazione.

Articolo 9 - Volontari utilizzati

Per la prestazione delle attività convenzionate l'Associazione mette a disposizione indicativamente n. 10 volontari. Ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 117/2017 si specifica che l'attività del volontariato impiegato nell'attività oggetto della presente non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai soggetti beneficiari delle prestazioni. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Periodicamente l'associazione si impegna a trasmettere al Comune l'elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per l'esercizio dell'attività svolta.

Articolo 10 - Rimborsi effettuati dal Comune

L'Associazione deve presentare una relazione annuale sull'attività oggetto della presente convenzione contenente, altresì, l'elenco delle spese sostenute, precisando anche l'eventuale quota parte delle spese generali di funzionamento dell'Associazione. Detta relazione dovrà essere preventivamente approvata dal Responsabile dell'Area Amministrativa, sentito il Responsabile dell'Area Tecnica, nelle attività delle piccole manutenzioni ordinarie del Museo.

L'erogazione del rimborso da parte del Comune all'Associazione viene disposto di norma entro 60 giorni dalla presentazione al Comune stesso del rendiconto debitamente firmato dal legale rappresentante o Presidente dell'Associazione. Copia della documentazione giustificativa delle spese dovrà essere allegata alla richiesta di rimborso stessa. Al fine della liquidazione di quanto dovuto il Responsabile dell'Area Amministrativa dovrà verificare la documentazione giustificativa.

Il Comune di Pianello V.T. rimborsa le spese sostenute dall'Associazione indicate nel rendiconto, comprese le spese sostenute per la formazione ed il reperimento di eventuali DPI connessi all'attività da svolgere, fino ad un importo massimo di € 400,00 (quattrocento euro) mensili, a partire dal mese di giugno 2022. In tale importo sono ricompresi anche i rimborsi sostenuti per la quota parte della copertura assicurativa ed il rimborso delle spese sostenute per la messa a disposizione dei volontari di cui all'articolo precedente. Il comune può liquidare, su richiesta dell'associazione, ad inizio anno il 70% dell'importo massimo rimborsabile, mentre la restante parte viene liquidata a seguito della presentazione del rendiconto nei limiti delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione. Se le spese documentate risultano inferiori a quanto anticipato dall'Amministrazione, l'Associazione è tenuta alla restituzione della relativa quota non spesa.

Articolo 11 - Copertura assicurativa e Responsabilità

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio. A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Trattasi della polizza assicurativa con validità annuale rilasciata da Cattolica Assicurazioni – Agenzia Generale di Parma S. Brigida, con scadenza 31/12 di ogni anno.

Quota parte della suddetta polizza sarà rimborsata dal Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio entro il 30 gennaio di ogni anno.

Articolo 12 - Risoluzione per inadempimento

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.¹¹ Inoltre, il Comune può risolvere la presente: - qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti; - qualora l'Associazione venga sciolta e/o posta in liquidazione; - per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

Articolo 13 - Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). Eventuali contestazioni circa l'esplicazione del servizio, ove non risolte in sede bonaria, saranno devolute all'autorità giudiziaria territorialmente competente (Foro di Piacenza).

Articolo 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La convenzione in oggetto non rientra nella disciplina di cui alla legge n.136/2010 in quanto prevede solo eventuale riconoscimento all'associazione di volontariato di un rimborso spese non forfettario, cioè il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta dai volontari. (Tracciabilità dei flussi finanziari FAQ ANAC – Aggiornato al 21 maggio 2014).

Articolo 15 - Trattamento dati personali

Il Comune ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, così come indicato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di recepimento del Regolamento Europeo n. 679/2016, informa l'associazione che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. L'Associazione, con l'apposizione della firma sulla presente convenzione, dichiara di aver ricevuto, con atto a parte, l'informativa per il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 di cui sopra.

Articolo 16 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – DPR 62/2013

L'Associazione, durante l'esecuzione della convenzione, è soggetta al rispetto e all'osservanza del codice di comportamento nazionale (DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001) e comunale (Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 25/07/2018), nelle parti in cui estende gli obblighi in esso previsti per i pubblici dipendenti, anche a soggetti terzi con i quali l'Amministrazione intrattiene rapporti di natura contrattuale. La condotta in violazione degli obblighi derivanti dai suddetti codici e in particolare (anche se non esaustiva) la violazione dell'art. 4 del DPR 62/2013 è causa di risoluzione della

convenzione ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto.

Articolo 17 - Registrazione

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 della Legge 11/08/1991 n. 266, verrà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 - secondo comma - del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Articolo 18 - Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e disciplinato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 19 - Spese derivati dalla stipulazione della convenzione

Tutte le spese, i diritti, le imposte inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico dell'Associazione. Comune ed Associazione hanno letto la presente Convenzione, l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà, la approvano e confermano in ogni paragrafo e articolo e, pertanto, la sottoscrivono.

Letto, approvato e sottoscritto

Pianello Val Tidone li 22 luglio 2022

Il Responsabile Area Tecnica

Manutenzione Vigilanza



Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Signi geom. Francesco

Il Presidente dell'Associazione

Archeologica Pandora ODV